

“PRINCIPI INFORMATIVI”

CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

Art. 1

Le Strutture di Medicina dello Sport (SMS) che svolgono attività compatibili con le finalità istituzionali della FMSI possono instaurare un rapporto di tipo convenzionale con la FMSI, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 2

Per il convenzionamento con la FMSI la SMS deve dichiarare di avere tutti i requisiti elencati nell'**Allegato B**.

La Struttura richiedente deve produrre la documentazione attestante:

- il conseguimento delle certificazioni e delle autorizzazioni di Legge relative all'attività sanitaria svolta;
- l'utilizzo di una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario;
- la predisposizione di una copertura assicurativa idonea che abbia le caratteristiche di lasciare indenne la FMSI da richieste risarcitorie avanzate da terzi per i danni eventualmente provocati nell'esercizio della attività professionale medica;
- l'operatività nella SMS di almeno tre Soci Ordinari della FMSI specialisti in Medicina dello Sport;
- che il Direttore Sanitario e Scientifico abbia un'anzianità di almeno 5 anni in qualità di Socio Ordinario della FMSI;
- la sottoscrizione, da parte del personale medico della SMS, di una dichiarazione etica d'impegno alla lotta al doping;
- l'iscrizione alla FMSI di tutti i medici operanti presso la SMS richiedente in qualità di Soci Ordinari o Aggregati (*).

(*) L'iscrizione alla FMSI dei medici privi della specializzazione in Medicina dello Sport è subordinata alla partecipazione di un corso di formazione specifico per Soci Aggregati, salva eventuale richiesta di deroga al Consiglio Direttivo Federale che provvederà alla valutazione previa acquisizione del curriculum vitae, ai sensi dell'art. 3, comma 14, dello Statuto Federale.

Art. 3

La richiesta di convenzione da parte del Legale Rappresentante di una SMS deve essere indirizzata al Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale competente per territorio e redatta utilizzando lo schema di cui all'**Allegato C**.

Il Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale, in sede di Comitato Regionale, valuterà l'utilità di attivare la Convenzione stessa, verificherà il rispetto dei fini istituzionali della FMSI e renderà un parere non vincolante al riguardo (**Allegato E**).

La richiesta di convenzionamento ed il parere del Comitato Regionale, saranno trasmessi al Consiglio Direttivo FMSI il quale formulerà il parere definitivo.

Art. 4

La Convenzione tra una SMS e la FMSI ha una durata massima quadriennale e, in ogni caso, termina con la fine di ogni quadriennio olimpico.

Art. 5

Unitamente alla richiesta di convenzionamento la SMS deve:

a) autocertificare che la SMS operi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, Nazionali e Regionali, che disciplinano la materia della medicina sportiva e l'esercizio della professione medica (**Allegato D**).

La predetta documentazione deve essere prodotta - nonché sottoscritta - sia dal Legale Rappresentante, che dal Direttore Sanitario e Scientifico della Struttura richiedente.

b) garantire di:

- operare nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti della FMSI;
- rispettare gli standard minimi di convenzionamento specificati dalla FMSI;
- fornire supporto tecnico-logistico adeguato al Comitato e/o Delegato Regionale della FMSI e/o Delegato Provinciale e alla AMS locale per l'aggiornamento permanente degli iscritti e per l'espletamento di attività istituzionali e di prevenzione;
- fornire supporto tecnico, logistico, professionale per l'eventuale svolgimento di attività di ricerca richiesta e autorizzata dalla FMSI;
- offrire collaborazione tecnica e sanitaria alla FMSI, al CONI ed alle Federazioni Sportive Nazionali per quanto alle stesse Istituzioni si rendesse necessario e nel rispetto delle finalità statutarie;
- svolgere le attività professionali in piena autonomia organizzativa e gestionale;
- partecipare a studi policentrici autorizzati, epidemiologici o clinici, di interesse regionale o nazionale della FMSI, fornendo, nel rispetto della legge sulla privacy, anche dati clinici finalizzati a valutazioni statistiche;

- operare in rete con la FMSI;
 - collaborare, in funzione delle specifiche potenzialità, con Istituzioni Pubbliche o Private, Università, Istituti di Ricerca ed Enti Locali, sulla base di convenzioni stipulate dalla FMSI;
- c) garantire l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie all'atleta, direttamente o attraverso una rete organizzativa di strutture esterne, nel rispetto dei livelli qualitativi adeguati. In caso di prestazioni diagnostiche e/o professionali esterne dovrà essere presentata relativa autocertificazione.

Art. 5 bis)

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della Convenzione ciascuna Struttura dovrà stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, per un importo di almeno euro 3.000.000,00 (#tre milioni/00#), che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall'esercizio di tutte le proprie attività.

La SMS, nel detto termine di giorni 30 (trenta), deve inviare copia del contratto assicurativo ai competenti uffici della FMSI.

La SMS deve garantire la copertura assicurativa del personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa. La SMS deve altresì garantire che l'eventuale personale medico non dipendente sia adeguatamente coperto da una polizza RC Professionale.

Contenuto minimo e durata del rapporto assicurativo devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.

La SMS si obbliga a integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori, che si dovessero rendere eventualmente necessarie in relazione alle particolari e specifiche esigenze poste dalle attività che verranno realizzate.

La copertura assicurativa dovrà altresì essere integrata e/o modificata in caso di sopravvenienze legislative, statutarie e/o regolamentari, anche della FMSI.

Art. 6

La normativa vigente in materia prescrive che la FMSI può sottoscrivere una sola convenzione per ogni singola Provincia.

Il Consiglio Direttivo della FMSI può autorizzare il convenzionamento di una seconda SMS nel medesimo ambito territoriale:

- a) al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle AMS Provinciali;
- b) per la numerosità della popolazione sportiva della Provincia ed alla sua distribuzione sul territorio;
- c) in ragione delle caratteristiche geografiche del luogo;
- d) su indicazione del Comitato Italiano Paralimpico.

In caso di pluralità di domande di convenzionamento nella stessa Provincia, tanto in sede di prima autorizzazione quanto in fase di eventuale rinnovo, sarà attribuito valore prevalente alle caratteristiche professionali, tecnico-scientifiche e strutturali delle Strutture richiedenti.

Art. 7

Una volta sottoscritta la Convenzione la SMS è autorizzata ad integrare la propria denominazione con la dicitura: “**Convenzionato/a con la FMSI - Aut. n° _____**” e può utilizzare il logo ufficiale della FMSI solo dopo avere ottenuto la specifica concessione.

Art. 8

Allo scadere del primo trimestre di ogni anno solare, il Direttore Sanitario trasmetterà al Consiglio Direttivo della FMSI una relazione dettagliata che illustri:

- le attività svolte nell'anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari;
- il numero di prestazioni, oggetto della Convenzione, rese dal personale medico;
- le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate.

Art. 9

La FMSI può disporre verifiche sull'attività, sull'organizzazione, sulla logistica e sulla dotazione della SMS, sia prima (in caso di richiesta) che dopo il convenzionamento.

L'ingiustificato rifiuto di consentire tali controlli oppure l'eventuale riscontro della violazione degli standard di riferimento o delle norme di legge comportano il non convenzionamento o l'annullamento di una convenzione in atto.

Art. 10

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti.

In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente.

Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.

Art. 11

La SMS con la sottoscrizione della convenzione con la FMSI, anche attraverso il Direttore Sanitario e Scientifico, si impegna a:

- operare sul territorio nel rispetto delle leggi Nazionali e dei Regolamenti Regionali;
- informare tempestivamente il Consiglio Direttivo della FMSI circa la pendenza di procedimenti legali inerenti all'attività della SMS ovvero a quella del personale ivi operante;
- operare affinché i medici, destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione emessi dall'Ordine Professionale, dal CONI o dalla FMSI, non operino presso la Struttura per l'intero indicato nei predetti atti;
- diffondere e pubblicizzare le iniziative promosse dalla FMSI quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione e congressi;
- garantire la formazione permanente dei medici che operano nella SMS favorendone la partecipazione a corsi di aggiornamento, alle altre iniziative finalizzate all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze scientifiche organizzate dalla FMSI;
- utilizzare una dotazione patrimoniale e tecnica che consenta lo svolgimento, in autonomia e con gestione a proprio rischio, delle attività professionali di carattere medico sanitario.

Art. 12

Le clausole della Convenzione hanno carattere essenziale in ragione della delicatezza delle funzioni demandate, della complessità delle materie coinvolte nonché dell'operatività di numerose disposizioni, legislative e regolamentari, che integrano il contenuto della medesima scrittura.

Nell'ipotesi di violazione di quanto previsto nella Convenzione o della normativa vigente in materia darà luogo, previa contestazione, a risoluzione di diritto del rapporto, con diritto al risarcimento dei danni, anche di immagine, subiti dalla FMSI.

Allegato B) PARTE ESSENZIALE ED INTEGRANTE DEI “PRINCIPI INFORMATIVI” DELLA CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

- Requisiti minimi per presentare la richiesta di Convenzione tra la FMSI ed una Struttura di Medicina dello Sport (SMS)

1) OPERATORI SANITARI

Una SMS può essere convenzionata con la FMSI se:

- a)** almeno tre dei medici operanti nella stessa sono specialisti in Medicina dello Sport e Soci Ordinari regolarmente tesserati della FMSI;
- b)** tutti i medici che opereranno nella SMS convenzionata, gli specialisti in medicina dello sport e i consulenti interni, sono regolarmente iscritti alla FMSI in qualità di Soci Ordinari o Aggregati (ex Art. 2 dei “Principi Informativi”, allegato A);
- c)** tutti i medici operanti nella SMS convenzionata hanno presentato alla SMS la documentazione che attesti il possesso dei seguenti requisiti:
 - Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - Abilitazione all’Esercizio della Professione;
 - Iscrizione all’Ordine dei Medici;
 - Specializzazione Sanitaria specifica in funzione della attività svolta;
 - Altri titoli specifici di legge;
- d)** il Direttore Sanitario e Scientifico della SMS convenzionata ha la Specializzazione in Medicina dello Sport ed è iscritto alla FMSI da almeno otto anni;
- e)** abbia predisposto una adeguata copertura assicurativa per tutelare gli utenti e gli operatori;
- f)** dispone di un proprio indirizzo di posta elettronica del quale autorizzi la pubblicazione sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione.
- g)** autorizza la pubblicazione della Carta dei Servizi sul sito internet della FMSI dopo la sottoscrizione della Convenzione.

2) CONSULENZE SPECIALISTICHE EROGATE NELLE SMS CONVENZIONATE

- a. Cardiologia
- b. Neurologia
- c. Oculistica
- d. ORL
- e. Endocrinologia
- f. Medicina Legale
- g. Ortopedia

- h. Pediatria
- i. Pneumologia
- j. Psicologia dello Sport (facoltativa)

Tutti i medici specialisti e quelli responsabili delle consulenze devono essere Soci Aggregati della FMSI secondo quanto previsto dall'art. 2 dei Principi Informatori.

3) REQUISITI MINIMI LOGISTICI DELLA SMS

Una SMS può essere convenzionata con la FMSI se dispone di:

- a) un numero minimo di due studi medici attrezzati per le visite di idoneità medico-sportiva (ipotesi nella quale tutto il materiale dello studio stesso rappresenta la dotazione globale minima);
- b) almeno uno studio medico ed un locale idoneo allo svolgimento delle attività di consulenza, per quella diagnostica strumentale e per la valutazione funzionale;
- c) un locale da destinarsi allo svolgimento delle attività amministrative e di "reception" (comprendente l'archivio sia informatico che cartaceo);
- d) una sala d'attesa idonea e ad uso esclusivo della SMS;
- e) locali adibiti a spogliatoio per il personale e per gli utenti;
- f) servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti;
- g) accesso, percorsi, servizi igienici, locali ed attrezzature privi di barriere architettoniche per la fruizione da parte di soggetti "diversamente" abili;
- h) una sala riunioni per le attività di aggiornamento ed utilizzabile dalla FMSI, se richiesto, per ospitare la sede del Comitato o della Delegazione Regionale, dell'Associazione Provinciale o del Delegato Provinciale;
- i) una disponibilità di apertura al pubblico di almeno 25 (venticinque) ore settimanali.

4) DOTAZIONE E STRUMENTAZIONE MINIMA DELLA SMS

La strumentazione presente nella Struttura di medicina dello sport deve essere a norma C.E. provvista di documentazione aggiornata in ordine alle calibrazioni ed alle tarature nel rispetto delle normative vigenti.

Tutto il materiale che costituisce parte essenziale di uno studio medico è da intendersi come dotazione globale minima che si compone dei seguenti strumenti:

- Attrezzatura completa per la rianimazione cardio-respiratoria, sia farmacologica che strumentale, ivi compreso un defibrillatore semiautomatico;
- Attrezzatura e materiale per test urine;

- Bilancia professionale pesa persone sino ad almeno Kg 150;
- Cardiosfrequenzimetri;
- Cassetta di primo soccorso;
- Cicloergometro (minimo 400 Watt);
- Computer e stampante/i (con caratteristiche aggiornabili secondo richiesta FMSI - ed in rete interna ed esterna);
- Diafanoscopio;
- Ecocardiografo con Color Doppler;
- Ecografo con sonda muscolo tendinea;
- Elettrocardiografo a dodici derivazioni, con monitor;
- Ergometro a manovella;
- Filo a piombo;
- Fonendoscopio;
- Holter ECG 24h;
- Holter PA 24h;
- Lattacidometro;
- Martelletto;
- Metabolimetro;
- Metronomo;
- Nastro metrico flessibile;
- Nastro Trasportatore (facoltativo);
- Oftalmoscopio;
- Otoscopio;
- Ottotipo luminoso;
- Plicometro (possibilmente di Harpenden);
- Podoscopio;
- Programmi di gestione amministrativa e delle cartelle cliniche computerizzate (facoltativo);
- Scalino graduabile (30, 40 e 50 cm);
- Sfigmomanometro;
- Spirometro con indicatore dei flussi;
- Statimetro da parete (possibilmente di Harpenden);
- Tavole di Ishiara;
- Telefono, fax, linea ADSL per connessione Internet.